Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 08/2021

OGGETTO:	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2021/2023. APPROVAZIONE E RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE.

Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno duemilaventuno, l'Organo di Revisione del Comune di Casamassima, riunitosi in video/audio conferenza, ha preso in esame la documentazione, trasmessa dal responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi al Cittadino – Ufficio Personale, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, relativamente alla "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2021/2023. APPROVAZIONE E RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE".

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Collegio dei Revisori

visti

- l'art.19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede l'assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione della struttura burocratico-amministrativa;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 nella parte in cui prevede che gli Enti Locali devono garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, in termini di principio, anche con: "a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica – pareggio di bilancio – come condizione necessaria per le assunzioni;
- le linee guida sui fabbisogni di personale – DPCM 8 maggio pubblicato in G.U. n. 173 del 27/7/2018 – in termini di rispetto dei vincoli finanziari;
- il D.L. n. 34/2019, "*Decreto crescita*", e il conseguente Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020, il quale all'art. 33, comma 2, prevede che i Comuni

potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

preso atto che

- il d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 39 della L. n. 449/1997 stabilisce che gli Organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968, al fine di assicurare le esigenze e ottimizzare le risorse sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, e dall'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni reclutano il personale nel rispetto del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione questa necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa. In particolare, l'Ente rileva che nell'organizzazione non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 e smi e che i fabbisogni di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali è in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., nel rispetto comunque delle categorie assunzionali previsti per legge, prevede che per gli anni 2021/2023 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che nell'anno 2020 si sono verificate un totale di n. 2 cessazioni di personale dipendente di categ. C;
- i prospetti di calcolo trasmessi dal Responsabile del Servizio Personale, agli atti, quantificano i margini assunzionali riferiti all'anno 2021, e la spesa del personale in servizio ai sensi della delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015;

- che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n, 68;
- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016;

Considerato

- che dagli atti forniti dagli uffici in allegato alla proposta di deliberazione, e dalla documentazione contabile messa a disposizione a richiesta dell'organo di revisione, si evince:

- il rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni di personale e di copertura finanziaria;
- il rispetto dell'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art.3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014;
- il rispetto del principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014;
- che il provvedimento in oggetto costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in termini di "*favorevole",* espresso dai responsabili dei servizi Affari Generali – Servizi al Cittadino – Ufficio Personale - e di Gestione Economico Finanziaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000

Visti

- il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2021/2023. APPROVAZIONE E RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE".

Il Collegio dei Revisori dei Conti